

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

X SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 64 del 14 dicembre 2000

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale"

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓	
4 - Bonaduce Giorgio		✓
5 - Bottini Lamberto	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓	
8 - Di Bartolo Federico	✓	
9 - Donati Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓	
12 - Girolamini Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓	
14 - Laffranco Pietro		✓
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓	


	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	✓	
17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
19 - Modena Fiammetta	✓	
20 - Monelli Danilo	✓	
21 - Pacioni Costantino	✓	
22 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
23 - Ronconi Maurizio	✓	
24 - Rosi Maurizio		✓
25 - Rossi Luciano		✓
26 - Sebastiani Enrico	✓	
27 - Spadoni Urbani Ada		✓
28 - Tippolotti Mauro	✓	
29 - Vinti Stefano	✓	
30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Vannio BROZZI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Francesco T. DE CAROLIS



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 64 DEL 14.12.2000

LEGGE REGIONALE - "Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale".

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Melasecche Germini, Modena, Rossi, Spadoni Urbani, Ronconi, Sebastiani, Crescimbeni, Laffranco, Zaffini e Lignani Marchesani, concernente: "Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18.10.2000 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 19.10.2000 (ATTO N. 264);

VISTA la proposta di emendamento presentata in Commissione dai Consiglieri Baiardini, Liviantoni, Finamonti, Girolamini e Vinti;

VISTA la proposta di emendamento presentata in Commissione dal Consigliere Donati;

ATTESO che la Commissione ha deciso di acquisire quale testo base, apportando alcune modifiche, la proposta di emendamento presentata in Commissione dai Consiglieri Baiardini, Liviantoni, Finamonti, Girolamini e Vinti;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare illustrate per la maggioranza dal Consigliere Bottini e per la minoranza dal Consigliere Lignani Marchesani (ATTO N. 264/BIS);


VISTI gli emendamenti presentanti ed approvati;

VISTA la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1;

VISTA la legge del 6 dicembre 1973, n. 853;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;



a) con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti, nonché con votazione finale sull'intero atto che ha registrato n. 19 voti favorevoli e n. 6 voti contrari, espressi nei modi di legge dai n. 25 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale, concernente: "Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale", composta di n. 8 articoli nel testo che segue:

Art. 1

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, una Commissione speciale per la riforma dell'ordinamento regionale nel quadro delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1.

2. La Commissione speciale ha le seguenti finalità:

- a) elaborazione del nuovo Statuto regionale con la determinazione della forma di governo, tenendo conto del dibattito in corso sulla riforma dello Stato in senso federale, nonché delle innovazioni già introdotte dalla legislazione statale in materia di decentramento istituzionale e amministrativo e in materia di riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego;
- b) elaborazione della legge elettorale regionale;
- c) elaborazione del Regolamento in attuazione del nuovo Statuto.



Art. 2


1. La commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, può:
 - a) avvalersi della collaborazione di esperti qualificati;
 - b) promuovere convegni o seminari di studio;
 - c) costituire gruppi tecnici di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
 - d) promuovere audizioni ed incontri ed ogni altra iniziativa utile al fine di assicurare il più ampio confronto con le varie componenti istituzionali, politiche, sociali e culturali della comunità regionale;
 - e) individuare strumenti e modalità idonei per consentire un apporto collaborativo permanente delle rappresentanze elettive delle autonomie locali, nonché delle categorie del lavoro e della produzione.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Commissione formula un programma di lavoro da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.

Art. 3

1. La Commissione è composta da un Consigliere in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio.

2. Ciascun gruppo designa entro 10 giorni, su richiesta del Presidente del Consiglio, il proprio componente nella Commissione. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di Presi-



denza.

3. La Commissione costituita ai sensi dei commi 1 e 2 è convocata dal Consigliere più anziano di età che presiede la prima seduta per la designazione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4

1. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione della Commissione con i 4/5 dei voti di cui all'articolo 5, comma 2. In caso di mancata designazione il Presidente del Consiglio nomina il Presidente e il Vice Presidente della Commissione, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 5


1. Ogni membro della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo cui appartiene.

2. La Commissione funziona validamente e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondente alla maggioranza dei voti consiliari.

Art. 6

1. La Commissione termina i propri lavori entro il 31 dicembre 2001, salvo proroga da parte del Consiglio regionale.

2. La Commissione, ogni qualvolta lo ritenga



necessario, relaziona al Consiglio sul lavoro svolto e sugli orientamenti acquisiti e propone allo stesso l'adozione di un atto di indirizzo che consenta un coerente adempimento dei compiti ad essa affidati.

Art. 7

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale, contenute nei seguenti articoli:
articolo 11, commi 4 e 5;
articolo 16;
articolo 18;
articolo 22, comma 2;
articolo 23, comma 1.

Art. 8

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

b) con distinta votazione che ha registrato 25 voti favorevoli, espressi all'unanimità nei modi di legge dai 25 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 69 dello Statuto della Regione dell'Umbria determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE
Rosanna Montanucci
Rosanna Montanucci